SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della transizione ecologica

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Corsano a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Torre Specchia Grande ed ex caserma», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 13 aprile 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Corsano (LE), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 654 del 17 novembre 2016, con il quale l'immobile denominato «Torre Specchia Grande ed *ex* caserma», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico e archeologico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Corsano (LE), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4865/DSI-PRI del 10 marzo 2020, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Torre Specchia Grande ed *ex* caserma», era già in uso al Comune di Corsano (LE), in forza dell'atto di concessione Rep. n. 261 del 30 marzo 2011, prot. 2011/7319, con decorrenza 1° aprile 2011 e scadenza 31 marzo 2017, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 1.950,00 euro;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 13 aprile 2016, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Corsano (LE) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 14348/DSI-PRI del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 17 novembre 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Corsano (LE), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Torre Specchia Grande ed *ex* caserma».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 1.950,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 9.989,75 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 1.950,00 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Corsano (LE).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere
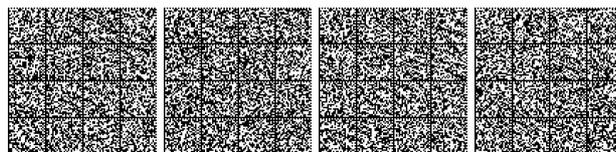
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Corsano (LE) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Corsano (LE) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte di conti il 22 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1460

21A06546

DECRETO 29 settembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Conversano a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Castello ex Acquaviva d'Aragona», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 27 dicembre 2017 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Conversano (BA), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 8084 del 28 dicembre 2017, con il quale l'immobile denominato «Castello *ex* Acquaviva d'Aragona», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storicoartistico e archeologico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Conversano (BA), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4865/DSI-PRI del 10 marzo 2020, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Castello *ex* Acquaviva d'Aragona», era già in uso *sine titulo* al Comune di Conversano (BA), a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 7.500,00 euro;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 27 dicembre 2017, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Conversano (BA) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 14348/DSI-PRI del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 28 dicembre 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Conversano (BA), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Castello *ex* Acquaviva d'Aragona».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 7.500,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2017, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 30.082,19 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
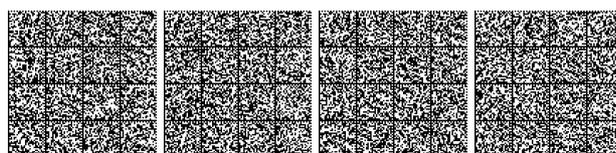
3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 7.500,00 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Conversano (BA).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Conversano (BA) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Conversano (BA) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1444

21A06547

DECRETO 27 ottobre 2021.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
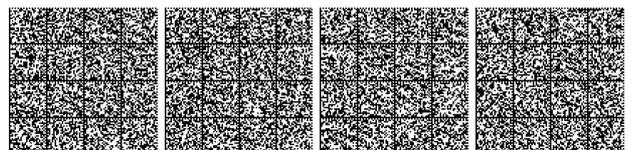
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n 1939936/21 del 14 maggio 2021, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2023 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 è pari a -0,25 decimi di anno, considerando per l'anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
FERRARI

21A06556

DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Franciacorta e Panettone», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio 2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, *ex* regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Franciacorta e Panettone», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno 2021 della citata Commissione permanente che ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Franciacorta e Panettone», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupro-nichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio;

dritto: in primo piano, alcuni ingredienti del «Pan de Toni», dal quale, secondo la leggenda, deriverebbe il nome moderno del panettone, tipico dolce lombardo: uovo, limone, farina, bucce d'arancia, cedro candito, uvetta, burro; sulla composizione si evidenzia una tipica cesta utilizzata per raffreddare dopo la sua cottura il dolce capovolto; a sinistra, le sagome di un calice e di una bottiglia di vino spumante. Sullo sfondo, in grafica stilizzata, una serie di merli guelfi, caratteristici dei castelli della zona della Franciacorta, e uno *skyline* di monumenti rappresentativi della Lombardia, il Palazzo Ducale di Mantova, il Palazzo della Loggia di Brescia e la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Torrazzo di Cremona; suggella la composizione la Rosa Camuna, simbolo della regione Lombardia ispirato alle incisioni rupestri della Val Camonica, riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. In alto, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In esergo, la firma dell'autore «M. BONIFACIO»;

rovescio: raffigurazione di un panettone e di un calice in cui viene versato il vino spumante tipico della zona Franciacorta; in secondo piano, un profilo del Duomo di Milano su cui si evidenzia un particolare del rosone gotico con il simbolo araldico visconteo denominato la «Raza», posto nella vetrata centrale dell'abside del Duomo. In alto, ad arco, la scritta «SAPORI D'ITALIA»; a destra, il valore «5 EURO»; a sinistra «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, «2022», anno di emissione della moneta, delimitato ai lati da elementi decorativi rappresentativi della Rosa Camuna. Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Franciacorta e Panettone», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022. Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto

Rovescio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06626

DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e Orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio 2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, *ex* regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana» - Primitivo e Orecchiette, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022;

Visto il verbale n. 3/2021, prot. DT n. 78222 del 29 settembre 2021, dal quale risulta che la suddetta Commissione permanente ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e Orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio;

dritto: i Trulli di Alberobello e un caratteristico muretto in pietra a secco pugliese, entrambi riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, sono delimitati, a destra, da un albero di ulivo, simbolo della Regione Puglia, a sinistra, dal Pumo di Grottaglie, uno dei prodotti più rappresentativi dell'artigianato locale, e, in basso, da onde stilizzate con un delfino, simbologia ricorrente sugli stateri tarantini, antica moneta pugliese. A destra, firma dell'autore «M. BONIFACIO», in alto, la scritta «PUGLIA», in basso, «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: composizione di prodotti enogastronomici tipici della Regione Puglia: pane di Altamura, orecchiette, un ramo d'ulivo e un calice di vino. Nel giro e nel campo, elementi decorativi ispirati da motivi a traforo, in stile romanico pugliese, ripresi dalla cattedra di Sant'Elia della Basilica di San Nicola di Bari. In alto, ad arco, la scritta «SAPORI D'ITALIA»; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, la data «2022», anno di emissione della moneta, e il valore «5 EURO». Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Primitivo e Orecchiette», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto

Rovescio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06627

DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'«Ottocentenario dell'Università di Padova», in versione *proof*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno 2021 della Commissione tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'«Ottocentenario dell'Università di Padova», millesimo 2022, e ha approvato il bozzetto del dritto moneta in menzione;

Visto il verbale n. 3/2021, prot. DT n. 78222 del 29 settembre 2021, dal quale risulta che la suddetta Commissione permanente ha, tra l'altro, approvato il bozzetto del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'«Ottocentenario dell'Università di Padova», in versione *proof*, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: sullo sfondo, portale di ingresso di Palazzo Bo, sede storica dell'Università di Padova, su cui si staglia, a destra, il corrimano della Scala del Sapere, situata all'interno del palazzo, con affreschi di Giò Ponti che illustrano il percorso dello studente fino al raggiungimento dell'Alma Mater, raffigurata in alto; sulle scale, il motto dell'Università «UNIVERSA UNIVERSIS PATAVINA LIBERTAS». A sinistra, la firma dell'autore «U. PERNAZZA» e, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: al centro, il sigillo dell'Università di Padova in evidenza sulla raffigurazione stilizzata del Teatro Anatomico dell'Università, primo teatro anatomico stabile al mondo; in alto, le date «1222 - 2022», rispettivamente anno della fondazione dell'Università e anno di emissione della moneta in occasione dell'Ottocentenario; in esergo, «R», identificativo della Zecca di Roma, e il valore «5 EURO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'«Ottocentenario dell'Università di Padova», in versione *proof*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto

Rovescio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06628
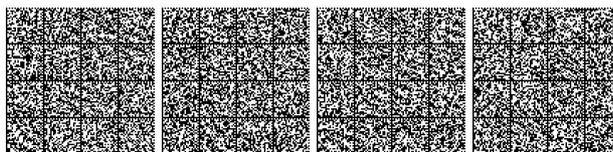
DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale di tre monete in argento da 5 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», in versione *fior di conio*, con elementi colorati presenti sui dritti n. 2 e n. 3.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno 2021 con cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, per celebrare il «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», ha deciso l'emissione di tre distinte monete in argento da 5 euro, millesimo 2022, con il dritto differenziato ed elementi colorati presenti sui dritti n. 2 e n. 3 e con il rovescio comune, e ha approvato il disegno della proposta denominata «3 gialla», da raffigurare sul dritto della moneta contraddistinta nel presente decreto con il «dritto 3»;

Visto il verbale n. 3/2021 prot. DT n. 78222 del 29 settembre 2021, dal quale risulta che la suddetta Commissione permanente tecnico-artistica ha approvato i disegni proposti con i numeri 1 e 2, da raffigurare, rispettivamente, sui dritti contrassegnati nel presente decreto con i numeri 1 e 2, nonché ha approvato il rovescio comune alle suddette tre monete d'argento;

Vista la nota prot. n. 0064393 del 29 ottobre 2021 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che le tre citate monete in argento saranno prodotte e confezionate esclusivamente in trittico e che, pertanto, non potranno essere vendute singolarmente;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre monete in argento da 5 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», in versione *fior di conio*, con elementi colorati presenti sui dritti n. 2 e n. 3, da cedere, confezionate in appositi trittici, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm				
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰
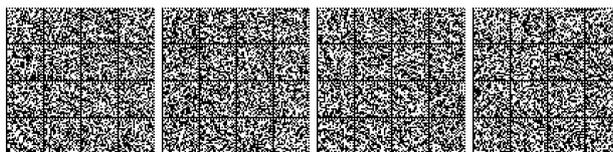
Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle suddette monete in argento sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto 1: pubblicità «Pneu PIRELLI» del 1914, autore Stanley Charles Roowy, raffigurante un'automobile d'epoca. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto e in basso, le date «1872» e «2022», rispettivamente anno della fondazione della Pirelli e anno di emissione della moneta; a destra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI»;

dritto 2: pubblicità «PIRELLI-CINTURATO-Cintura della vostra sicurezza» del 1957, autore Riccardo Manzi. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto, a destra, le date «1872 2022», rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di emissione della moneta; in basso, a sinistra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI». Moneta con elementi colorati;

dritto 3: rappresentazione di uno pneumatico PIRELLI montato su un'auto stilizzata. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto, le date «1872 - 2022», rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a sinistra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI». Moneta con elementi colorati;

rovescio comune: la prima fabbrica PIRELLI di via Ponte Seveso a Milano del 1872, affiancata, a destra, dal marchio PIRELLI. In alto, la scritta «150° ANNIVERSARIO» e il valore «5 EURO»; in esergo, «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Le monete in argento da 5 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio*, con elementi colorati presenti sui dritti n. 2 e n. 3, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvate le tipologie delle suddette monete in argento, conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto 1 **Dritto 2** **Dritto 3**

Rovescio comune
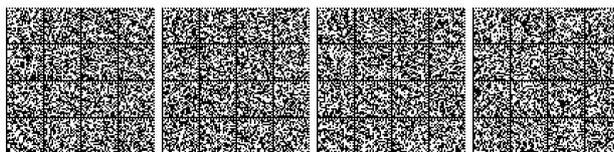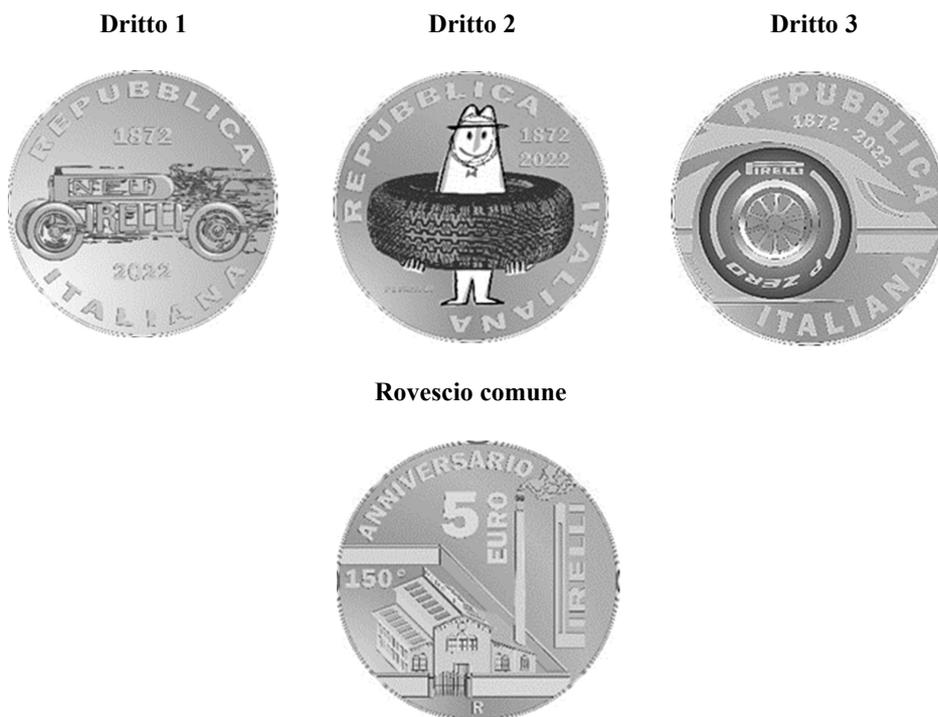
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06629

DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale di tre monete d'oro da 20 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», in versione *proof*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 3/2021 della riunione del 17 giugno 2021 con cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, per celebrare il «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», ha deciso l'emissione di tre distinte monete d'oro da 20 euro, millesimo 2022, in versione *proof*, aventi il dritto differenziato e il rovescio comune, ed ha approvato i disegni proposti con i numeri 1, 2 e 3, da raffigurare, rispettivamente, sui dritti delle monete contrassegnati nel presente decreto con i numeri 1, 2, e 3, nonché ha approvato il rovescio comune alle suddette tre monete d'oro;

Vista la nota prot. n. 0064393 del 29 ottobre 2021 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che le tre citate monete d'oro saranno prodotte e confezionate esclusivamente in trittico e che, pertanto, non potranno essere vendute singolarmente;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre monete d'oro da 20 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», in versione *proof*, da cedere, confezionate in appositi trittici, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	20,00	21	900‰	± 1‰	6,451 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle tre citate monete d'oro sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto 1: pubblicità «Pneu PIRELLI» del 1914, autore Stanley Charles Roowy, raffigurante un'automobile d'epoca. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto e in basso, le date «1872» e «2022», rispettivamente anno della fondazione della Pirelli e anno di emissione della moneta; a destra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI»;

dritto 2: pubblicità «PIRELLI-CINTURATO-Cintura della vostra sicurezza» del 1957, autore Riccardo Manzi. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto, a destra, le date «1872 2022», rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di emissione della moneta; in basso, a sinistra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI»;

dritto 3: rappresentazione di uno pneumatico PIRELLI montato su un'auto stilizzata. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in alto, le date «1872 - 2022», rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a sinistra, la firma dell'autore dell'incisione «PETRASSI»;

rovescio comune: la prima fabbrica PIRELLI di via Ponte Seveso a Milano del 1872, affiancata, a destra, dal marchio PIRELLI. In alto, la scritta «150° ANNIVERSARIO» e il valore «20 EURO»; in esergo, «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

Le monete d'oro da 20 euro, millesimo 2022, celebrative del «150° Anniversario della fondazione della Pirelli», aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, in versione *proof*, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvate le tipologie delle suddette monete d'oro, conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
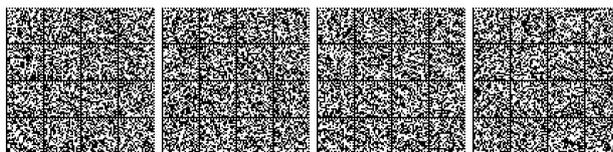
Dritto 1

Dritto 2

Dritto 3

Rovescio comune

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06630

DECRETO 2 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio 2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022;

Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno 2021 della suddetta Commissione permanente che ha, tra l'altro, approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	20,00	21	900‰	± 1‰	6,451 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un'opera di Sandro Botticelli (collezione privata). Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» chiusa da una stella;

rovescio: rappresentazione del Purgatorio circondato dal mare, il sole e le stelle, sulla cui sommità, al termine dell'ultima cornice, svettano un muro di fuoco e la Divina Foresta; nel giro, il verso «PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE», verso che chiude la cantica del Purgatorio. A destra, il valore «20 EURO»; a sinistra «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso, la data «2022», anno di emissione della moneta, e la firma dell'autore «MOMONI»;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione *proof*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto

Rovescio
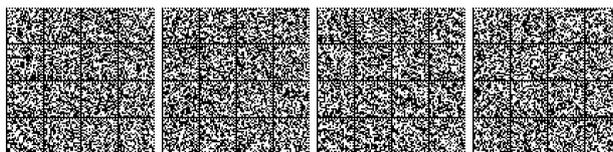
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06631

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 23 giugno 2021.

Riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e individuazione degli interventi da finanziare.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e in particolare l'art. 4, comma 177-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» ed in particolare l'art. 7-*ter*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
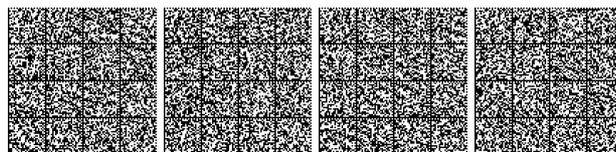
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», attualmente in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8 con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2020;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che è stata comunicata alle singole regioni l'attuale disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, di un importo complessivo pari a euro 500.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani regionali dovevano essere inviati dalle medesime regioni entro il 19 marzo 2021;

Considerato che nelle note alle regioni è stato, altresì, comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale 2018-2020, così come di seguito indicato:

Regione	Riparto
Abruzzo	euro 16.057.087,51
Basilicata	euro 9.203.031,30
Calabria	euro 27.234.984,12
Campania	euro 50.787.967,72
Emilia-Romagna	euro 31.999.240,53
Friuli-Venezia G.	euro 12.110.244,35
Lazio	euro 41.525.811,71
Liguria	euro 10.831.638,96
Lombardia	euro 66.394.934,70
Marche	euro 15.425.169,03
Molise	euro 5.038.282,22
Piemonte	euro 33.920.444,21
Puglia	euro 33.380.530,67
Sardegna	euro 17.009.844,95
Sicilia	euro 46.584.545,81
Toscana	euro 30.576.952,01
Umbria	euro 10.799.056,45
Valle d'Aosta	euro 2.208.247,10
Veneto	euro 38.911.986,65
Totale	euro 500.000.000,00

Dato atto che entro il termine previsto del 19 marzo 2021 sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole regioni;

Considerato che, alla luce dei piani ricevuti, si è reso necessario richiedere chiarimenti in merito alle verifiche effettuate dalle regioni sui piani, anche alla luce della congruità dei relativi costi proposte;

Dato atto che a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani proposti dalle regioni;

Dato atto che lo stanziamento complessivo pari a euro 500.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 1, per euro 250.000.000,00 per l'anno 2021, 100.000.000,00 per l'anno 2022, euro 100.000.000,00 per l'anno 2023 e euro 50.000.000,00 per l'anno 2024,
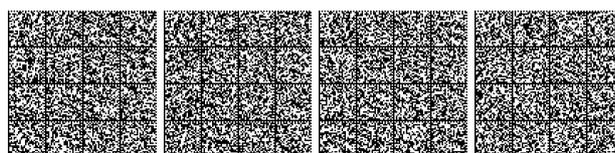
secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera *d)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione;

Ritenuto quindi, possibile finanziare gli interventi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuati dalle regioni nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. L'importo complessivo di euro 500.000.000,00, disponibile nel bilancio del Ministero dell'istruzione per interventi di edilizia scolastica, è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, e come di seguito riportato:

Regione	Riparto
Abruzzo	euro 16.057.087,51
Basilicata	euro 9.203.031,30
Calabria	euro 27.234.984,12
Campania	euro 50.787.967,72
Emilia-Romagna	euro 31.999.240,53
Friuli-Venezia G.	euro 12.110.244,35
Lazio	euro 41.525.811,71
Liguria	euro 10.831.638,96
Lombardia	euro 66.394.934,70
Marche	euro 15.425.169,03
Molise	euro 5.038.282,22
Piemonte	euro 33.920.444,21
Puglia	euro 33.380.530,67
Sardegna	euro 17.009.844,95
Sicilia	euro 46.584.545,81
Toscana	euro 30.576.952,01
Umbria	euro 10.799.056,45
Valle d'Aosta	euro 2.208.247,10
Veneto	euro 38.911.986,65
Totale	euro 500.000.000,00

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 497.030.248,73.

3. La somma residua pari a euro 2.969.751,27 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 500.000.000,00, unitamente alle economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 1, per le annualità dal 2021 al 2024, secondo quanto previsto dall'art. 77, commi 4 e 10, lettera *d)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, attualmente in corso di conversione.

5. Gli interventi di cui all'allegato A sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Art. 2.

Individuazione interventi e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

4. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.

5. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 2 e 4, essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
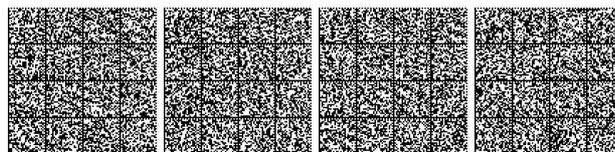
Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente beneficiario.

6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 4, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2347

AVVERTENZE:

Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/piano-2020.shtml

21A06607

DECRETO 6 agosto 2021.

Destinazione di risorse per interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, inizia-

tive a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140; della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro 40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono necessari a seguito delle predette indagini;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, le risorse pari ad euro 40.000.000,00 relative all'annualità 2020, di cui al capitolo 8105 — piano gestionale 9 — del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state destinate al finanziamento di un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Considerato che con il medesimo decreto è stato stabilito che le risorse in questione erano assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, è stato predisposto apposito avviso pubblico per l'individuazione degli enti locali beneficiari del presente finanziamento;

Considerato che il predetto avviso di selezione è stato pubblicato in data 16 ottobre 2019, prot. n. 30628;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2, sono state approvate le graduatorie di finanziamento delle indagini su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, suddivise tra comuni e province e città metropolitane;

Considerato che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, ha destinato, altresì, la somma di euro 25.900.000,00 agli interventi di edilizia necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

Dato atto che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche superano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734;

Considerato quindi, necessario individuare ulteriori risorse, nonché definire i criteri per l'assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;
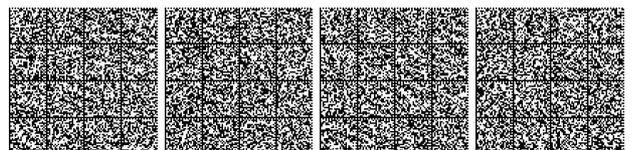
Considerato che le citate risorse, accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e città metropolitane;

Dato atto quindi, che quota parte delle economie, accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, possono essere destinate agli interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che si rendono necessari a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e i controsoffitti per prevenire fenomeni di crollo su edifici di competenza di province e città metropolitane;

Considerato che sulla base di quanto emerge dalle richieste inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, che siano di importo superiore a euro 20.000,00, da parte di province e città metropolitane che hanno già eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 17.104.901,91;

Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 può, quindi, trovare copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Dato atto che le richieste presentate, alla data del 3 agosto 2021, dai comuni superano la disponibilità finanziaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, pari ad 25.900.000,00;

Considerato che si rende necessario individuare criteri oggettivi per l'assegnazione delle risorse attualmente disponibili;

Dato atto che la somma di 25.900.000,00 grava, per euro 15.900.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 9 — (euro 7.950.000,00 quali residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 7.950.000,00 quali somme da reiscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b)* dall'art. 34-*ter*, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e, per euro 10.000.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 8 — (euro 10.000.000,00 quali somme da reiscrivere nel bilancio 2022 disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b)* dall'art. 34-*ter*, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Dato atto che la somma di euro 17.104.901,91 grava sul capitolo 8105 - piano gestionale 7 (impegno n. 484 del 2018 clausola 1);

Ritenuto quindi, possibile, sulla base delle richieste inoltrate dagli enti locali nell'ambito del sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione per le indagini diagnostiche, destinare quota parte delle economie accertate con riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari ad euro 17.104.901,91, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di competenza di province e città metropolitane resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2;

Ritenuto altresì, di individuare, quali criteri per l'assegnazione delle risorse di cui trattasi, che i lavori da eseguire siano di importo superiore a euro 20.000,00 e che, nell'ambito dei predetti interventi, siano finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Ritenuto infine, possibile individuare direttamente, sulla base dei criteri sopra descritti, gli enti beneficiari dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione risorse

1. Le risorse destinate al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2, sono complessivamente pari ad euro 43.004.901,91.

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano, per euro 15.900.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 9 — 7.950.000.00 annuali residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 7.950.000.00, quali somme da reiscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, collima 2, lettera *b)*, e del comma 1 dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per euro 10.000.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 8 — (euro 10.000.000,00 quali somme da reiscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b)*, e del comma 1 dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e, per euro 17.104.901,91, sul capitolo 8105 - piano gestionale 7 (impegno n. 484 del 2018 clausola 1).

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00.

Art. 2.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al presente decreto ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, al momento dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e previa richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

2. La restante parte del finanziamento è erogata per stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell'importo di finanziamento, mentre il residuo 10% è erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo dei lavori.

3. Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo.

4. La Direzione generale competente è incaricata di procedere alla definizione dei criteri di rendicontazione, nonché al monitoraggio degli interventi e dei lavori di messa in sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 3.

Decadenze dal finanziamento

1. È disposta la decadenza dal finanziamento concesso con il presente decreto in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 3, e qualora gli interventi finanziati con il presente decreto risultino essere in corso di esecuzione ovvero già stato eseguiti o finanziati con altri fondi pubblici.

2. Nelle ipotesi di decadenza di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2506

AVVERTENZA:

Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml

21A06606

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2021.

Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Grottammare.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
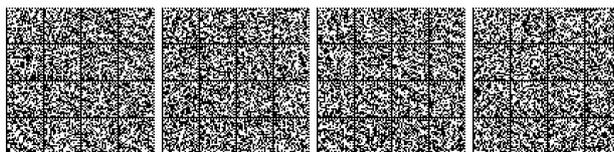
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 di abilitazione, all'Istituto «IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509. (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2007);

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di abilitazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grottammare un corso di specializzazione in psicoterapia. (11A15255) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2011);

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione, all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (12A06566) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2012);

Visto il decreto in data 13 settembre 2016 di autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad istituire e attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari - piazza Giulio Cesare n. 13 - presso il Villaggio del Fanciullo. (16A07394) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2016);

Visto il decreto in data 1° luglio 2019 di autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (19A04748) (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2019);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Grottammare, via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti n. 9;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 17 dicembre 2020;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della ricerca con delibera n. 106/2021;

Decreta:

Art. 1.

L'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» abilitato con decreto in data 12 ottobre 2007 ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Grottammare, via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2021

Il segretario generale: MELINA

21A06553

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 ottobre 2021.

Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministra-

zioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare l'art. 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che disciplina le modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Acquisita, l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «professionista»: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) «esperto»: persona fisica che esercita un'attività professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera *a)*;

c) «personale di alta specializzazione»: persona fisica in possesso di laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, che ha completato con successo l'iscrizione nei relativi elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione con le modalità di selezione previste dall'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

f) «elenco per il conferimento di incarichi professionali»: archivio digitale, generato attraverso il Portale del reclutamento, contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall'amministrazione nei predetti avvisi, per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

g) «elenco per assunzioni a tempo determinato»: archivio digitale, disponibile sul Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno superato la prova idoneativa di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

h) «avviso di selezione»: l'avviso con cui l'amministrazione avvia la ricerca del personale di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato in una apposita sezione della piattaforma di cui alla lettera *m)* come documento in formato aperto ed organizzato in una base di dati ricercabile in ogni campo sulla predetta piattaforma. L'avviso è contestualmente pubblicato nel sito dell'amministrazione che lo adotta;

ì) «procedure di consultazione degli iscritti»: le procedure svolte esclusivamente in modalità digitale attraverso gli elenchi, mediante le quali le amministrazioni individuano, previa pubblicazione dell'avviso di selezione nella piattaforma, i professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli incarichi di collaborazione e il personale di alta specializzazione da assumere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative e pubbliche svolte dalle amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'individuazione degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento;

m) «piattaforma digitale»: l'infrastruttura digitale del Portale del reclutamento che assicura l'iscrizione, l'inserimento dei dati necessari alla generazione degli elenchi, l'accesso agli elenchi, la pubblicazione degli avvisi delle amministrazioni e tutte le fasi delle procedure di cui alla lettera *l)*;
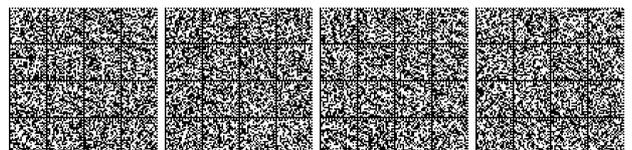
n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it/

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento

1. Per l'iscrizione agli elenchi del Portale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato.

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non essere in quiescenza;

d) per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

e) per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

f) per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e in quello della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento vigente, o all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti.

5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte degli iscritti di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito digitale indicato, né per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalità diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.

Art. 3.

Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-*quater* (SPID, *CIE)* e 2-*nonies* (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o dell'UE;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza), il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, unitamente ad un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

i) il possesso dei titoli previsti all'art. 2. Per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o che provvederà a richiedere l'equiparazione
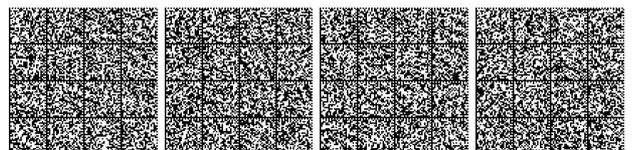
l) il possesso di titoli di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'iscrizione all'albo o ordine professionale indicando per ciascuno le informazioni di cui alla precedente lettera *i)*;

m) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata non siano corrispondenti a quelle previste nel portale, l'iscritto può contattare l'Ufficio titolare del procedimento.

n) le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, come richiesto dall'avviso;

o) la data di iscrizione all'albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o certificazione per i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero l'inizio dell'attività professionale per gli esperti per i quali non è richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale;

p) l'ambito territoriale nel quale è disponibile ad essere impiegato;

q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi.

4. Le amministrazioni si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

5. L'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria della procedura idoneativa di cui all'art. 5, del presente decreto, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli iscritti.

Art. 4.

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali

1. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:

a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;

b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;

c) il corrispettivo previsto;

d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;

e) il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione.

2. L'avviso può prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.

3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso.

4. A seguito dell'adesione dei candidati all'avviso il Portale genera l'elenco, ai sensi all'art. 1, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei candidati interessati alla selezione.

5. Il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l'ambito territoriale previsto nell'avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso, purché a questi strettamente conferenti.

6. Le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *e)*, sulla base dell'elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.

7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l'incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata.

8. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni accedono al portale del reclutamento attraverso i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. del referente dell'amministrazione stessa o di un suo delegato, nell'area loro dedicata, con le modalità indicate sul medesimo portale.

9. Ogni fase della procedura di cui al presente articolo è pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata nella sezione «Amministrazione trasparente».

10. Per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il responsabile del procedimento è l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento.

Art. 5.

Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di FormezPA, una o più
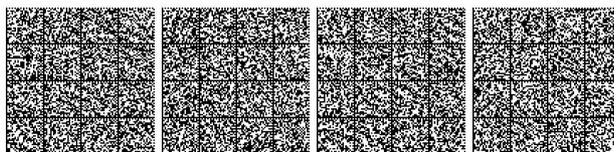
procedure idoneative, anche suddivise per professionalità e specializzazione, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le procedure sono svolte con le modalità digitali e semplificate di cui all'art. 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta.

2. Le graduatorie elaborate all'esito delle procedure di cui al comma 1 non danno diritto all'assunzione, ma ad esse consegue esclusivamente il diritto all'inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo dall'elenco composto all'esito della procedura di cui al presente articolo, esclusivamente in ordine di graduatoria.

4. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 6.

Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità

1. Non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta

2. Tutte le fasi delle procedure di cui al presente decreto sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

3. All'atto della cessazione dall'incarico conferito mediante le procedure previste dal presente decreto, a qualsiasi titolo intervenuta, l'amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione è riportata negli elenchi generati ai sensi dell'art. 4.

3. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ultimo periodo, o nel caso siano intervenute due valutazioni negative, l'iscritto viene cancellato dal Portale e non può effettuare una nuova registrazione per l'anno successivo alla data della intervenuta risoluzione.

Art. 7.

Clausola finanziaria

1. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2736

21A06655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale sui procedimenti amministrativi adottato dalla Banca d'Italia il 21 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 9 agosto 2021 (S.O. n. 29);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni;
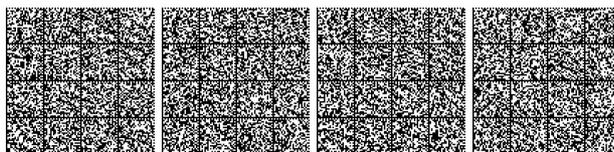
ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti della Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Banca d'Italia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità di vigilanza» o «Autorità»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;

b) «Comitato»: il Comitato *FinTech* istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34/2019;

c) «Decreto»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

d) «*FinTech*»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;

e) «Regolamento *sandbox*»: il regolamento, recante attuazione dell'art. 36, comma 2-*bis* e seguenti, del decreto-legge n. 34/2019, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

f) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi»: il regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

g) «Segreteria tecnica del Comitato»: la segreteria di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento *sandbox*.

Art. 3.

Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento è individuata sulla base dei criteri previsti in allegato.

2. Il responsabile del procedimento è il Capo dell'unità organizzativa competente per il procedimento o, in caso di assenza o impedimento, il suo vice.

Art. 4.

Modalità di comunicazione

1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni comunicazione tra la Banca d'Italia e i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento *sandbox* è effettuata tramite posta elettronica certificata («PEC»), o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salvo i casi di oggettiva impossibilità comprovata dall'operatore.

2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Domanda per l'ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento

1. La domanda di ammissione alla sperimentazione è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui le attività descritte nel progetto rientrano nella competenza di più autorità e presuppongono l'ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'art. 12, comma 7, del regolamento *sandbox*, la domanda di ammissione è inviata contestualmente a tutte le autorità coinvolte.

3. La Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando:

a. la domanda non è presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non è trasmessa secondo le modalità previste all'art. 4;

b. la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 è incompleta;

c. la domanda è sprovvista di uno o più degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1.

4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facoltà di presentare una nuova domanda, purché nel rispetto dell'eventuale termine fissato dalle autorità di vigilanza a norma dell'art. 9, comma 2, del regolamento *sandbox*.

Art. 6.

Istruttoria e termine del procedimento

1. La Banca d'Italia, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal regolamento *sandbox* e può richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del medesimo regolamento.

2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessità nel maggior termine indicato, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento *sandbox*.

3. Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia può formulare al Comitato o a singole autorità o amministrazioni
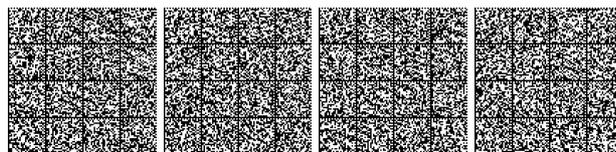
che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox* sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di quarantacinque giorni per il suo rilascio.

4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è adottato entro il termine massimo previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica alle altre autorità coinvolte:

il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso la Banca d'Italia è pari all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre autorità;

la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre autorità comportano il medesimo effetto per il procedimento presso Banca d'Italia.

6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l'hanno determinata.

Art. 7.

Trasmissione della relazione al Comitato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, calcolati ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento *sandbox* e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica è trasmessa dalla Banca d'Italia alla segreteria tecnica del Comitato.

2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox* è sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.

Art. 8.

Conclusione del procedimento

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è comunicato al soggetto istante e, entro cinque giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato.

2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet l'ammissione del soggetto istante alla sperimentazione.

3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica senza indugio alle altre autorità coinvolte gli esiti dell'istruttoria di propria competenza ai fini dell'ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. La Banca d'Italia effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre autorità. Il termine di cinque giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento da parte delle autorità coinvolte.

4. Salva la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda, in caso di esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento di diniego all'ammissione alla sperimentazione, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.

5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*, di un provvedimento espresso sull'istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Art. 9.

Numero massimo di progetti ammissibili

1. La Banca d'Italia può fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento *sandbox*.

2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attività oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del regolamento *sandbox*, il numero massimo di progetti è distinto in classi omogenee. La Banca d'Italia individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento *sandbox*.

3. La sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di più classi, la sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe.

4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione è valutata positivamente ma non può essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento di diniego all'ammissione indica espressamente che il progetto sarà preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell'istanza da parte dell'operatore.

Art. 10.

Provvedimenti di ammissione e deroghe

1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione la Banca d'Italia può prevedere la deroga, anche parziale, a disposizioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque adottati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2-*sexies*, del decreto.
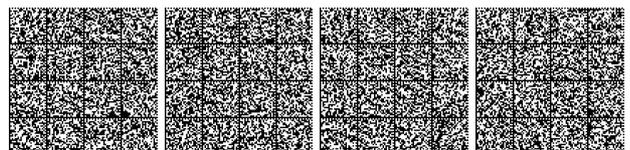
Art. 11.

Pareri

1. Il parere richiesto ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento *sandbox* dalle altre autorità di vigilanza è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

2. Nei casi previsti dall'art. 13, comma 4, del regolamento *sandbox*, la Banca d'Italia trasmette senza indugio, e comunque nel rispetto dei termini previsti dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi, all'autorità competente all'adozione del provvedimento il parere e le indicazioni relative ai profili di propria competenza.

Art. 12.

Integrazioni al provvedimento di ammissione

1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può essere integrato su istanza di parte o d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del regolamento *sandbox*. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda è redatta utilizzando il modello di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera *b)*, 7 e 9.

3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.

4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio.

Art. 13.

Proroga della sperimentazione

1. Il soggetto che intende chiedere una proroga della durata del progetto ammesso alla sperimentazione presenta richiesta motivata nei termini e nelle forme indicate dagli articoli 11, comma 2, e 17, comma 4, del regolamento *sandbox*.

2. La Banca d'Italia verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17, comma 5, del regolamento *sandbox*, entro il termine di conclusione ivi previsto.

3. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere *b)* e *c)*, 7 e 9.

Art. 14.

Revoca dell'ammissione alla sperimentazione su istanza di parte

1. La richiesta di revoca è presentata dal soggetto ammesso alla sperimentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, punto 2), del regolamento *sandbox*.

2. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere *b)* e *c)*, 7 e 9.

Art. 15.

Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione

1. La Banca d'Italia può revocare d'ufficio l'ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera *d)*, del regolamento *sandbox*. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle altre autorità comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento della Banca d'Italia.

3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine in essa indicato, l'operatore può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.

4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del regolamento *sandbox* comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.

Art. 16.

Conclusione della sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, trasmettono a quest'ultima il resoconto di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento *sandbox*.

2. La Banca d'Italia dà comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.

Art. 17.

Entrata in vigore e aggiornamenti successivi

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche all'allegato sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 3 novembre 2021

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI

Procedimenti amministrativi e fasi procedimentali.

1. Il presente elenco riassume i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia di cui al presente regolamento.

Procedimento di ammissione al regime di sperimentazione.

2. Per il procedimento di ammissione al regime di sperimentazione, l'unità organizzativa responsabile è il servizio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

3. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è effettuata sulla base del riparto di competenza tra i dipartimenti e i servizi della Banca d'Italia, tenuto conto della rilevanza in concreto del regime di sperimentazione per le funzioni istituzionali della Banca d'Italia.(1)

(1) Per un elenco delle funzioni istituzionali, visitare la pagina: https://www.bancaditalia.it/compiti/.

4. Nei casi in cui l'istanza di ammissione interessi la competenza di più dipartimenti, l'unità organizzativa responsabile è individuata all'interno del dipartimento per il quale l'istanza è ritenuta più rilevante.

5. Nei casi di cui al criterio 4 e, in generale, in tutti i casi in cui, all'interno del medesimo dipartimento, il regime di sperimentazione interessi la competenza di più servizi, l'unità organizzativa responsabile è il servizio per il quale l'istanza è ritenuta più rilevante.

6. Nei casi di cui all'art. 9 del regolamento, l'unità organizzativa responsabile per tutti i procedimenti, ovvero per i procedimenti relativi alla medesima classe, è unica ed è individuata tra uno dei servizi identificati secondo quanto previsto ai criteri precedenti.

Procedimenti di proroga, integrazione e revoca del regime di sperimentazione.

7. L'unità organizzativa responsabile per i procedimenti di proroga, integrazione e revoca del regime di sperimentazione è l'unità responsabile per il procedimento di ammissione.

Pareri.

8. Nei casi in cui alla Banca d'Italia sia richiesto un parere ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento *sandbox*, l'unità organizzativa responsabile è individuata sulla base dei criteri previsti per il procedimento di ammissione al regime di sperimentazione.

21A06654

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 76/2021 del 15 ottobre 2021 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Milano (MI) via dei Pestagalli n. 7, rilasciata alla società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.

21A06548

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimoton»

Con la determina n. aRM - 184/2021 - 898 del 29 ottobre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Doc Generici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BRIMOTON.

Confezione A.I.C. n. 043487014;

Descrizione: «2mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A06549

Sospensione della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con il provvedimento n. rAPI - 12/2021 del 26 ottobre 2021 è sospesa la registrazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Bulciago (LC) Strada Briantea km 36 n. 83, rilasciata alla Società SICOR Società italiana corticosteroidi S.r.l.

21A06550

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 1009 dell'8 ottobre 2021

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Lysomucil 600 mg Granulés Pour Solution Buvable - 60 Sachets dal Belgio con numero di autorizzazione BE 196262, intestato alla società Zambon S.A. Avenue Bourgmestre E. Demunter 3 - 1090 Bruxelles e prodotto da Zambon S.A. Avenue Bourgmestre E. Demunter 3 - 1090 Bruxelles e da Zambon S.p.a. via Della Chimica n. 9 - 36100 Vicenza Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: FLUIMUCIL

«600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine Codice A.I.C. n. 039955063 (in base 10) 163BMR(in base 32);

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: 600 mg di N-acetilcisteina;

eccipienti: aspartame, aroma arancia, sorbitolo (E420).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO - De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Fluimucil».

«600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

Codice A.I.C. n. 039955063;

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Fluimucil».

«600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

Codice A.I.C. n. 039955063;

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06552

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Zentiva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 171 del 29 ottobre 2021

Procedura europea n. PT/H/2249/002-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PERINDOPRIL e INDAPAMIDE ZENTIVA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, n. 37/B, cap. 20158, città Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«4 mg + 1,25 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323086 (in base 10) 1F45YG (in base 32);

«4 mg + 1,25 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323098(in base 10) 1F45YU (in base 32);

«4 mg + 1,25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323050 (in base 10) 1F45XB (in base 32);

«4 mg + 1,25 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323062 (in base 10) 1F45XQ (in base 32);

«8 mg + 2,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323074 (in base 10) 1F45Y2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo:

«Perindopril e Indapamide Zentiva» 4 mg + 1,25 mg compresse: una compressa contiene 4 mg di perindopril tert-butilamina equivalenti a 3,338 mg di perindopril e 1,25 mg di indapamide:

«Perindopril e Indapamide Zentiva» 8 mg + 2,5 mg compresse: una compressa contiene 8 mg di perindopril tert-butilamina equivalenti a 6,676 mg di perindopril e 2,5 mg di indapamide.

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas SA

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira, 2710 - 089 Sintra, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

«Perindopril e Indapamide Zentiva» 4 mg + 1,25 mg compresse: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale, Perindopril e Indapamide Zentiva 4 mg + 1,25 mg compresse è indicato nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con il solo perindopril;

«Perindopril e Indapamide Zentiva» 8 mg + 2,5 mg compresse: è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione è già controllata con il perindopril e l'indapamide somministrati contemporaneamente alla stessa dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
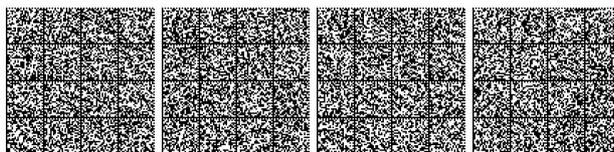
Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06598

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Mylan».

Con la determina n. aRM - 185/2021 - 2322 del 29 ottobre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CABAZITAXEL MYLAN;

confezione: n. 049048010;

descrizione: «60 mg concentrato e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato e 1 flaconcino in vetro di solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A06605

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Federico Cosenz, Console onorario del Granducato di Lussemburgo in Palermo.

21A06554

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Manal Mohamed Mohamed Abdeldaymen, Console generale della Repubblica Araba d'Egitto in Milano

21A06555

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1603
Yen	131,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,734
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,8438
Fiorino ungherese	365,84
Zloty polacco	4,6187
Nuovo leu romeno	4,9475
Corona svedese	10
Franco svizzero	1,0666
Corona islandese	149,8
Corona norvegese	9,7098
Kuna croata	7,5273
Rublo russo	81,1067
Lira turca	11,2232
Dollaro australiano	1,5505
Real brasiliano	6,5405
Dollaro canadese	1,4347
Yuan cinese	7,4142
Dollaro di Hong Kong	9,0191
Rupia indonesiana	16452,15
Shekel israeliano	3,7207
Rupia indiana	87,216
Won sudcoreano	1357,3
Peso messicano	23,4551
Ringgit malese	4,817
Dollaro neozelandese	1,6235
Peso filippino	58,814
Dollaro di Singapore	1,5633
Baht tailandese	38,423
Rand sudafricano	17,1563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06600
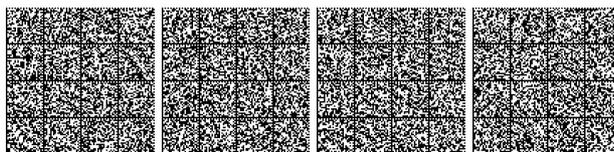
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1618
Yen	132,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,7
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,84178
Fiorino ungherese	365,29
Zloty polacco	4,6009
Nuovo leu romeno	4,9468
Corona svedese	9,9848
Franco svizzero	1,0684
Corona islandese	150
Corona norvegese	9,6828
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	80,6417
Lira turca	10,9744
Dollaro australiano	1,5465
Real brasiliano	6,462
Dollaro canadese	1,4361
Yuan cinese	7,4124
Dollaro di Hong Kong	9,0335
Rupia indonesiana	16408,24
Shekel israeliano	3,7178
Rupia indiana	87,082
Won sudcoreano	1354,11
Peso messicano	23,4016
Ringgit malese	4,8174
Dollaro neozelandese	1,6172
Peso filippino	58,947
Dollaro di Singapore	1,5637
Baht tailandese	38,456
Rand sudafricano	17,1309

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06601

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1617
Yen	132
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,684
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,8453
Fiorino ungherese	364,05
Zloty polacco	4,6207
Nuovo leu romeno	4,9484
Corona svedese	9,9713
Franco svizzero	1,067
Corona islandese	149,8
Corona norvegese	9,7368
Kuna croata	7,5145
Rublo russo	81,495
Lira turca	11,0173
Dollaro australiano	1,5458
Real brasiliano	6,451
Dollaro canadese	1,4414
Yuan cinese	7,426
Dollaro di Hong Kong	9,0363
Rupia indonesiana	16509,26
Shekel israeliano	3,7062
Rupia indiana	87,201
Won sudcoreano	1360,44
Peso messicano	23,4502
Ringgit malese	4,8263
Dollaro neozelandese	1,6211
Peso filippino	58,924
Dollaro di Singapore	1,5665
Baht tailandese	38,65
Rand sudafricano	17,3934

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06602

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1593
Yen	131,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,709
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,84373
Fiorino ungherese	363,33
Zloty polacco	4,6192
Nuovo leu romeno	4,9495
Corona svedese	9,969
Franco svizzero	1,0656
Corona islandese	149,6
Corona norvegese	9,7468
Kuna croata	7,5155
Rublo russo	81,6042
Lira turca	11,1435
Dollaro australiano	1,5411
Real brasiliano	6,4798
Dollaro canadese	1,4325
Yuan cinese	7,4169
Dollaro di Hong Kong	9,0167
Rupia indonesiana	16468,73
Shekel israeliano	3,6859
Rupia indiana	86,8032
Won sudcoreano	1357,69
Peso messicano	23,5842
Ringgit malese	4,8111
Dollaro neozelandese	1,6146
Peso filippino	58,717
Dollaro di Singapore	1,5623
Baht tailandese	38,547
Rand sudafricano	17,5553

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06603

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1645
Yen	132,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,697
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,8449
Fiorino ungherese	360
Zloty polacco	4,6215
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	9,9368
Franco svizzero	1,0611
Corona islandese	149,8
Corona norvegese	9,7495
Kuna croata	7,527
Rublo russo	82,3284
Lira turca	11,1393
Dollaro australiano	1,5455
Real brasiliano	6,5698
Dollaro canadese	1,4383
Yuan cinese	7,4488
Dollaro di Hong Kong	9,0563
Rupia indonesiana	16556,28
Shekel israeliano	3,667
Rupia indiana	87,183
Won sudcoreano	1362,92
Peso messicano	23,8048
Ringgit malese	4,8222
Dollaro neozelandese	1,6255
Peso filippino	58,654
Dollaro di Singapore	1,5676
Baht tailandese	38,72
Rand sudafricano	17,7447

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06604

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 31 del 27 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico al Général Philippe Lavigne, nato il 25 settembre 1965 a Bergerac (Francia), con la seguente motivazione: «Il Général Philippe Lavigne, già Chef d'État Major de l'Armée de l'Air et de l'Espace, si è particolarmente distinto per il suo concreto approccio nella promozione dell'integrazione, standardizzazione ed interoperabilità tra Armée de l'Air et de l'Espace e l'Aeronautica Militare italiana, promuovendo una costante e sempre costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nell'ambito aerospaziale con uno sguardo sempre volto al futuro. Il Gen. Lavigne è stato peraltro determinante, con il suo innovativo e proattivo operato, all'incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali tra l'Aeronautica Militare e l'Armée de l'Air et de l'Espace nel contesto operativo e addestrativo, agevolando il raggiungimento di risultati altrimenti non conseguibili nel dominio aerospaziale, contribuendo così, in maniera decisiva, ad elevare il prestigio dell'Aeronautica Militare italiana nel contesto internazionale ed in particolare nell'ambito europeo e dell'Alleanza Atlantica». Territorio nazionale ed estero, gennaio 2019 - dicembre 2020.

Con decreto ministeriale n. 32 del 27 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico al Lieutenant General Ingo Gerhartz, nato il 9 dicembre 1965 a Cochem (Germania), con la seguente motivazione: «Il Lieutenant General Ingo Gerhartz, già Inspekteur della Luftwaffe, si è particolarmente distinto per il suo concreto approccio nella promozione dell'integrazione, standardizzazione ed interoperabilità tra la Luftwaffe e l'Aeronautica Militare italiana, promuovendo una costante e sempre costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nell'ambito aerospaziale con uno sguardo sempre volto al futuro. Il Gen. Gerhartz è stato peraltro determinante, con il suo innovativo e proattivo operato, all'incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali tra l'Aeronautica Militare e la Luftwaffe nel contesto operativo e addestrativo, agevolando il raggiungimento di risultati altrimenti non conseguibili nel dominio aereospaziale, contribuendo così, in maniera decisiva, ad elevare il prestigio dell'Aeronautica Militare italiana nel contesto internazionale ed in particolare nell'ambito europeo e dell'Alleanza Atlantica». Territorio nazionale ed estero, gennaio 2019 - dicembre 2020.

21A06599

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 24 settembre 2021, n. 133, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 settembre 2021, n. 133, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.».

21A06624

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.a., in Ravenna.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000437 del 27 ottobre 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DEC-MIN-0000246 del 10 giugno 2021 alla società Enipower S.p.a., identificata dal codice fiscale 12958270154, con sede legale in piazza Vanoni n. 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Ravenna (RA) (ID 170/10512), ai sensi del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT.

21A06551

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-268) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.